

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023

318/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI INCLUSI NEL
PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE
25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 5 luglio 2023);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 701/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 701/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 14 marzo 2023, prot. Autorità 17253, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 4 aprile 2023, prot. Autorità 22642, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo *5bis*, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
 - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile

- tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
 - l'articolo 5bis, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro:
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori,

smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;

- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
 - in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; tra gli impianti interessati non essenziali indicati nel citato elenco sono inclusi gli impianti Powerflor di Ital Green Energy S.r.l. (di seguito anche: Ital Green Energy) e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento di Veos S.p.A. (di seguito anche: Veos);
- con la deliberazione 575/2022/R/eel in relazione a una parte delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali nell'elenco pubblicato da Terna, tra cui l'impianto Powerflor, e con la deliberazione 701/2022/R/eel per l'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a); con le menzionate deliberazioni è stato altresì stabilito che, per ciascuna unità di produzione degli impianti che beneficiano dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi e che sono oggetto dei citati provvedimenti, il costo variabile riconosciuto sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del suo riconoscimento;
- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è

stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3);

- dalla prima comunicazione Terna, per l'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, e dalla seconda comunicazione Terna, per l'impianto Powerflor, emerge che i rispettivi utenti del dispacciamento, Veos e Ital Green Energy, hanno esercitato la facoltà di cui al combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3, avanzando istanze in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dei menzionati impianti, con riferimento al periodo di massimizzazione degli stessi, la cui conclusione, al momento della presentazione delle istanze, era attesa per la fine del mese di marzo 2023; in particolare, le citate istanze riguardano, nel caso dell'unità dell'impianto Powerflor, la componente a copertura dei costi per i combustibili e la componente smaltimento, mentre, per l'unità dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, le componenti a copertura dei costi per i combustibili e per le emissioni, la componente smaltimento, le componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h), della deliberazione 111/06 e la riduzione di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione 701/2022/R/eel (incentivo sostitutivo dei certificati verdi).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna:
 - in data 1 aprile 2023, ha reso noti pubblicamente i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
 - il 10 maggio 2023, ha comunicato il programma di massimizzazione e l'elenco di impianti di produzione interessati; il menzionato elenco include gli impianti Powerflor e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento;
- l'Atto di indirizzo 5 luglio 2023 non contiene elementi di novità rispetto al programma di massimizzazione dei due impianti menzionati al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le istanze formulate da Veos, di cui alla prima comunicazione Terna, per quanto attiene ai seguenti aspetti, al fine di tenere conto delle specificità dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento:
 - metodologia di valorizzazione del principale combustibile dell'impianto e della relativa logistica e valore della certificazione del combustibile medesimo;

- metodologia di valorizzazione del combustibile derivato dal petrolio utilizzato nell'impianto, applicando il peso specifico 0,845 kg/l per la conversione in euro/kg;
- componente a copertura dei costi per le emissioni, di cui al combinato disposto del comma 64.11, lettera c), della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera a);
- incentivo sostitutivo dei certificati verdi;
- per quanto riguarda la componente smaltimento dell'unità dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, accogliere l'istanza formulata da Veos, di cui alla prima comunicazione Terna, esclusivamente con riferimento ai primi tre additivi e prodotti chimici dell'elenco riportato nella Tabella 3 della relazione tecnica allegata alla citata deliberazione e ai costi per pulizia e smaltimento connessi al combustibile e ai catalizzatori; per quanto attiene alle altre voci della menzionata tabella, gli elementi forniti non risultano sufficienti a giustificare l'entità e la natura variabile dei relativi costi;
- confermare, per l'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h), della deliberazione 111/06 definiti con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando le corrispondenti istanze di Veos, di cui alla prima comunicazione Terna, in quanto nel caso:
 - della componente di cui alla citata lettera f), l'istanza non è supportata da elementi sufficienti;
 - della componente di cui alla citata lettera h), l'istanza è volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Powerflor, approvare l'istanza avanzata da Ital Green Energy in merito agli additivi descritti a pagina 6 della relazione tecnica allegata alla seconda comunicazione Terna, al fine di tenere conto delle peculiarità dell'impianto, specificando, tuttavia, che, data la natura dei costi sottesi, l'elemento a copertura dei costi dei menzionati additivi, denominato AC dall'utente, una volta moltiplicato per il consumo specifico del combustibile approvato con la deliberazione 575/2022/R/eel, costituisce un addendo della componente smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), della deliberazione 111/06, invece che un elemento della componente a copertura degli oneri del combustibile; la componente smaltimento, dunque, assume un valore pari alla somma tra il corrispondente importo approvato con la deliberazione 575/2022/R/eel e l'elemento AC espresso in euro/MWh;
- fatto salvo quanto espresso al precedente alinea, approvare le istanze di Ital Green Energy, di cui alla seconda comunicazione Terna, in merito alla metodologia di valorizzazione del combustibile dell'impianto e della relativa logistica, con le seguenti limitazioni e specificazioni:
 - il costo per la certificazione del combustibile - espresso in euro/t – è ridotto di un terzo rispetto a quanto richiesto dall'utente, in modo da ricondurlo all'importo

- prevalente già approvato per altri impianti, dato che il differenziale di costo non risulta sufficientemente motivato;
- ai fini della valorizzazione della logistica del combustibile e della relativa indicizzazione, è applicata l'opzione denominata dall'utente *LOG'*, che, tra l'altro, si caratterizza per la maggiore frequenza di aggiornamento;
 - prevedere che gli utenti del dispacciamento degli impianti Powerflor e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento possano esercitare la facoltà di cui al comma 7.3 in relazione alle parti delle istanze, di cui, rispettivamente, alla seconda e alla prima comunicazione Terna, che non sono state accolte con il presente provvedimento;
 - prevedere che i valori e i criteri di determinazione dei parametri definiti con il presente provvedimento, per le unità di produzione degli impianti Powerflor e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, abbiano efficacia:
 - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, per il periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno;
 - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al termine del periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3 della deliberazione 430/2022/R/eel, da Ital Green Energy S.r.l. per l'unità di produzione dell'impianto Powerflor, di cui alla seconda comunicazione Terna, e da Veos S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, di cui alla prima comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A., Ital Green Energy S.r.l. e Veos S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini